

COMUNE DI MISILMERI

(Provincia di Palermo)

☎ 091/8711300 (PBX) Telefax 091/8733384

www.comune.misilmeri.pa.it

Prot. n. 364

Lì, 07/01/2016

Ai Responsabili delle Aree

e, p.c. Al sig. Sindaco

Alla Giunta Comunale

Al Presidente del Consiglio

Al Collegio dei Revisori dei Conti

SEDE


OGGETTO: Art. 3 D.L. n. 174/2012 convertito con L. n. 213/2012 – “Rafforzamento dei controlli in materia di Enti Locali” – ***Controllo di regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva di formazione degli atti amministrativi.***
Indicazioni operative.

Con la presente in considerazione di alcune criticità emerse in sede di controllo successivo, ed in considerazione del fatto che continuano a pervenire a questo ufficio proposte di deliberazione non puntualmente compilate, si rende necessario fornire indicazioni in materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva di formazione degli atti amministrativi ed in specie:

Con il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174 “*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012*” (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 7 dicembre 2012, n. 213), è stato ampliato e rafforzato il sistema dei controlli interni dell'ente locale, la cui articolata tipologia è dunque ora definita dagli artt. 147, 147 *bis*, 147 *ter*, 147 *quater*, e 147 *quinquies* D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e ss. mm. ed ii.

Dopo le importanti riforme del decennio trascorso, durante il quale, anche attraverso modifiche del dettato costituzionale, è stata eliminata ogni forma di controllo esterno sugli atti dell'ente locale e, con un'impostazione organizzativa orientata al risultato, vi è stata la progressiva affermazione di forme di controllo di natura gestionale e strategica, il legislatore ha introdotto nuovamente parametri di verifica improntati alla regolarità e alla correttezza amministrativa dei provvedimenti, in aggiunta al potenziamento degli strumenti di salvaguardia degli equilibri economico - finanziari.

Come è noto, il provvedimento normativo in questione è stato, infatti, varato in un peculiare contesto politico – sociale, con l'intento di eliminare sprechi e inefficienze delle finanze



COMUNE DI MISILMERI

(Provincia di Palermo)

☎ 091/8711300 (PBX) Telefax 091/8733384

www.comune.misilmeri.pa.it

pubbliche a livello locale, oltre che situazioni di illegalità, ed assicurare, dunque, una gestione amministrativa e contabile efficiente, efficace, trasparente e corretta.

In tale direzione, con le modifiche apportate al D.Lgs. n. 267/2000, al rafforzamento dei controlli interni si è accompagnata una ridefinizione puntuale del ruolo della Corte dei Conti nella verifica della legittimità e della regolarità della gestione degli enti locali.

Il sistema ora vigente prevede ben sette tipologie di controllo interno (rispetto alle quattro forme preesistenti):

- controllo di gestione (art. 147, comma 2);
- controllo sulla qualità dei servizi erogati (art. 147, comma 2, lett.e)).
- controllo di regolarità amministrativa e contabile (trattasi, in realtà, di due controlli distinti - art.147 *bis*) ;
- controllo strategico (art.147 *ter*);
- controllo sugli organismi gestionali esterni e, in particolare, sulle società partecipate non quotate (art. 147, comma 2, lett.d) e 147 *quater*);
- controllo sugli equilibri finanziari (art.147 *quinqües*);

Il sistema dei controlli interni è stato già oggetto di specifico regolamento approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 2 del 12.03.2013.


Ciò premesso, nell'immediato e in attesa dell'approvazione del richiesto regolamento comunale di contabilità, si ritiene necessario fornire chiarimenti ed indicazioni operative in relazione **alla fase preventiva del controllo di regolarità amministrativa e contabile degli atti amministrativi**, finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Ai sensi dell'art.147 *bis*, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000 *"il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.*

Le risultanze del controllo (...) sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale".

Con la riforma in esame sono stati, inoltre, affidati ai Segretari Comunali e Provinciali, cui sono istituzionalmente riconosciute funzioni apicali di sovrintendenza dell'ente locale, puntuali compiti di direzione e di coordinamento del sistema dei controlli nel suo complesso, in sinergia con i responsabili dei servizi e con gli organismi di valutazione, ove istituiti.

Il legislatore ha, dunque, in primo luogo previsto il **controllo di regolarità amministrativa e contabile degli atti amministrativi**, allo scopo di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa: a riprova del nuovo interesse per la verifica degli atti, quale essenziale strumento per la correttezza complessiva della gestione dell'ente, ad esso l'art.147 D.Lgs.n. 267/2000 dedica l'intero primo comma.



COMUNE DI MISILMERI

(Provincia di Palermo)

☎ 091/8711300 (PBX) Telefax 091/8733384

www.comune.misilmeri.pa.it

Il controllo di regolarità amministrativa è sia preventivo che successivo. Il controllo di regolarità contabile è previsto solo nella fase preventiva.

Il controllo preventivo si svolge nella fase di formazione dell'atto; quello successivo interviene dopo la conclusione della fase integrativa dell'efficacia.

Per i controlli nella fase preventiva, in particolare, occorre fare riferimento alle novità recate dal combinato disposto degli artt. 49, comma 1, e 147 *bis*, comma 1, D.Lgs. 267/2000 (TUEL).

Secondo l'art. 53 L. 142/90 recepito dall'art. 1 comma 1 lettera i) della L. 148/91 integrati dell'art. 12 della L.R. 30/2000 *"su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione"*.

I responsabili dei servizi interessati rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

L'art. 147 *bis*, primo comma, stabilisce inoltre che *"il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria"*.

Dall'esame delle norme richiamate, emerge innanzitutto con chiarezza come sia stato notevolmente ampliato l'ambito di operatività del parere di regolarità contabile.

Ci si limita a sottolineare in proposito che, secondo la giurisprudenza della Corte dei Conti formatasi negli ultimi anni, il parere di regolarità contabile avrebbe dovuto già in precedenza comportare la verifica della correttezza sostanziale della spesa proposta e soprattutto il controllo circa la legittimità della stessa, ossia la sua conformità a leggi e regolamenti.


L'art. 147 *bis*, comma 1, D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), nel disciplinare a sua volta il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile sulla generalità degli atti amministrativi (compresi, dunque, anche quelli la cui adozione è rimessa alla competenza degli organi gestionali), dispone, come anticipato, che:

1. il controllo preventivo di regolarità amministrativa è esercitato da ogni responsabile di servizio, attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
2. il controllo preventivo di regolarità contabile è esercitato dal responsabile del servizio finanziario, attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.

Allo scopo di fornire indicazioni operative si evidenzia, inoltre, quanto segue:

A) Proposte di deliberazione di Consiglio e di Giunta:

1. Dall'esame delle disposizioni richiamate emerge, innanzitutto, che il parere di regolarità contabile potrà essere omesso nel solo caso di **"atti di mero indirizzo"**, con ciò



COMUNE DI MISILMERI

(Provincia di Palermo)

☎ 091/8711300 (PBX) Telefax 091/8733384

www.comune.misilmeri.pa.it

intendendo gli atti che non producono e non sono idonei a produrre, per la loro natura squisitamente "politica", effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

2. su ogni proposta che non costituisca mero atto di indirizzo (nel senso sopra specificato) è obbligatorio il parere di regolarità tecnica, nonché il parere di regolarità contabile;
3. i due anzidetti pareri – di regolarità tecnica e di regolarità contabile – costituiscono la modalità attraverso cui si esercita il controllo preventivo, rispettivamente, di regolarità amministrativa e di regolarità contabile sugli atti deliberativi;
4. il parere contabile, da acquisire anche in relazione agli atti che producono "effetti indiretti" sulla situazione economico-patrimoniale dell'amministrazione, non sarà necessariamente accompagnato dall'attestazione di copertura finanziaria (che, nella prassi, viene all'occorrenza apposta, in luogo della prenotazione di impegno, anche sulle proposte di deliberazione, senza rinviare ad un successivo atto gestionale).

Per i provvedimenti produttivi di soli "effetti indiretti", cui non consegue l'immediato verificarsi dell'evento incidente sulla spesa o sull'entrata (c.d. "atti processuali", cioè facenti parte della sequenza che conduce all'adozione dell' "atto puntuale"), è infatti necessaria l'acquisizione del solo parere di regolarità contabile.

L'attestazione di copertura finanziaria dovrà, invece, essere apposta in aggiunta al parere contabile, sui provvedimenti che comportano impegno di spesa o diminuzione di entrata, quali "atti puntuali" produttivi di "effetti diretti" sull'assetto economico-patrimoniale dell'ente.

5. i pareri di regolarità tecnica e contabile sono richiamati nel testo della deliberazione ed allegati, quale parte integrante e sostanziale, all'originale dell'atto medesimo;
6. il Responsabile del Servizio proponente è tenuto ad individuare, all'esito dell'istruttoria, anche i potenziali riflessi indiretti della proposta sulla situazione economico-patrimoniale dell'ente e ad indicarli (o espressamente escluderli), unitamente agli eventuali effetti diretti, nel corpo della proposta di delibera;


Le formulazioni sotto indicate appaiono idonee a garantire il rispetto delle disposizioni normative di nuova introduzione:

- **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**
(di competenza del Responsabile del Servizio proponente)

"Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L.R. 142/90 come recepita dall'art. 1 L.R. 48/91, 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

- **PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**
(di competenza del Responsabile del Servizio finanziario)

In tale ipotesi, in calce alla deliberazione, oltre all'indicazione del responsabile del procedimento laddove eventualmente previsto e/o nominato, del soggetto che appone il parere



COMUNE DI MISILMERI

(Provincia di Palermo)

☎ 091/8711300 (PBX) Telefax 091/8733384

www.comune.misilmeri.pa.it

tecnico, dovrà essere apposta e sottoscritta la seguente dicitura: **“Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta che la proposta non necessita di parere contabile poiché non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente”.**

1. Per i provvedimenti (c.d. “processuali”) produttivi di soli “effetti indiretti” sulla situazione economico-patrimoniale dell’Ente:

“Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L.R. 142/90 come recepito dall’art. 1 L.R. 48/91, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE /NON FAVOREVOLE di regolarità contabile”;*

2. Per i provvedimenti (c.d. “puntuali”) produttivi di “effetti diretti” sulla situazione economico-patrimoniale dell’Ente:

“Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L.R. 142/90 come recepito dall’art. 1 L.R. 48/91, 147 bis, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000);

si verifica altresì, ai sensi dell’art. 9 D.L. n. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa”;

oppure

“Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere NON FAVOREVOLE di regolarità contabile e non si appone l’attestazione della copertura finanziaria, per la seguente motivazione_____”.


N.B. Ai sensi dell’art. 9 D.L. n. 78/2009, convertito con L. n. 102/2009, nel caso di assunzione di impegni di spesa il funzionario responsabile deve aver previamente accertato che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, riportando nell’atto le seguenti diciture:

IN NARRATIVA (alla conclusione del testo):

“Accertato, ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, che il seguente programma dei pagamenti derivante dall’adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica:_____”.

NEL DISPOSITIVO (alla conclusione del testo):

“Dare atto che è stata accertata, ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, la compatibilità del seguente programma dei pagamenti derivante dall’adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica:_____”.



COMUNE DI MISILMERI

(Provincia di Palermo)

☎ 091/8711300 (PBX) Telefax 091/8733384

www.comune.misilmeri.pa.it

B) DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

• **Regolarità amministrativa**

Il controllo preventivo di regolarità amministrativa si estrinseca nel parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio

Si ritiene, dunque, preferibile inserire nel provvedimento le seguenti formulazioni, anche tenuto conto che, ai sensi dell'art. 5 L. n. 241/1990, il responsabile del procedimento investito dell'istruttoria potrebbe essere, ove nominato, soggetto diverso dal responsabile del servizio competente all'adozione dell'atto:

IN NARRATIVA (alla conclusione del testo):

"Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000"

NEL DISPOSITIVO (alla conclusione del testo):

"Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000"

• **Regolarità contabile**

Per affrontare la questione relativa al controllo di regolarità contabile negli atti gestionali, occorre delineare, seppur sommariamente, il quadro normativo di riferimento.

Oltre al recente art.147 bis D.Lgs. n. 267/2000, vengono difatti in rilievo l'art.153, comma 5, ("il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali vengono resi i **pareri di regolarità contabile** sulle proposte di deliberazione ed apposto il **visto di regolarità contabile** sulle determinazioni dei soggetti abilitati. Il responsabile del servizio finanziario effettua le **attestazioni di copertura della spesa** in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità").


Le disposizioni richiamate non hanno subito modificazioni ad opera del D.L. n. 174/2012 (come convertito con L. n. 213/2012).

Quanto all'art.147 bis, primo comma, esso stabilisce espressamente che il controllo contabile, riguardante la generalità degli atti amministrativi, è esercitato dal responsabile del servizio finanziario attraverso il rilascio del "**parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria**".

La norma non sembra, peraltro, distinguere il visto di regolarità contabile dall'attestazione di copertura finanziaria, ma si esprime in termini di "**visto attestante la copertura finanziaria**".

Si ritiene, pertanto di poter riscontrare la vera novità del controllo contabile introdotto dal D.L. n. 174/2012 nella rilevanza dei "**riflessi indiretti**" sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente, per addivenire ad un controllo gestionale più consapevole e attento.

Semberebbe, dunque, piuttosto riduttivo e poco rispondente a tale *ratio* limitare la considerazione dei "**riflessi indiretti**" alle deliberazioni di Giunta e Consiglio ed effettuare il controllo contabile tradizionale in riferimento alle sole determinazioni che comportano un impegno di spesa.



COMUNE DI MISILMERI

(Provincia di Palermo)

☎ 091/8711300 (PBX) Telefax 091/8733384

www.comune.misilmeri.pa.it

In tal senso la giurisprudenza della Corte dei Conti (tra cui ad es. Corte dei Conti, Sez. Sicilia, n.1337/2012), si ritiene che la differenza tra il parere di regolarità contabile previsto per le deliberazioni e il visto di regolarità contabile sulle determinazioni gestionali è *“solamente apparente e relativa ad una visione formalistica, non rispondente alla realtà giuridica sostanziale”*, con la differenza che *“il visto di regolarità contabile congiunto all’attestazione di copertura finanziaria”* (che attiene al controllo non già contabile, ma finanziario) *“è requisito di esecutività dell’atto amministrativo”*.

Il parere/visto contabile consiste, infatti, in una valutazione in ordine alla regolarità contabile; l’attestazione, come da recenti orientamenti della giurisprudenza amministrativa, comporta invece una *“verificazione più specifica, concernente la copertura finanziaria del relativo impegno”*.

Si ritiene, dunque, sufficiente l’apposizione del visto, nelle ipotesi, seppure residuali, in cui l’atto determinativo sia produttivo di soli effetti “indiretti” (atto “processuale”); il visto si accompagnerà all’attestazione di copertura finanziaria negli atti (c.d. “puntuali”) produttivi di effetti diretti (impegno di spesa o diminuzione di entrata).

Il visto e l’attestazione di competenza del Responsabile del Servizio finanziario avranno le seguenti formulazioni e saranno apposti in calce alla determinazione:

- **VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE e (se necessaria) ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**
(di competenza del Responsabile del Servizio finanziario)

1. **Ove non necessario:**

“La presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente”;


2. **Per i provvedimenti (c.d. “processuali”) produttivi di soli “effetti indiretti” sulla situazione economico-patrimoniale dell’Ente:**

“Sulla presente determinazione SI APPONE/NON SI APPONE, ai sensi dell’art.147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile”;*

3. **Per i provvedimenti (c.d. “puntuali”) produttivi di “effetti diretti” sulla situazione economico-patrimoniale dell’Ente:**

“Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’art.151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

si attesta l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:



COMUNE DI MISILMERI

(Provincia di Palermo)

☎ 091/8711300 (PBX) Telefax 091/8733384

www.comune.misilmeri.pa.it

Descrizione	Importo	Capitolo		Pre-Imp.	Imp.
.....	€ XXX.XXX,XX	X.XXX.XXX		XXXX/XXX X	XXXX/XXX X

si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata :

Descrizione	Importo	Capitolo		Pre-Acc.	Acc.
.....	€ XXX.XXX,XX	X.XXX.XXX		XXXX/XXX X	XXXX/XXX X

si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa”;

oppure

“Sulla presente determinazione NON SI APPONE ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria, per la seguente motivazione _____.”


Gli atti di liquidazione, emanati in forma di determinazione dirigenziale e con gli elementi sostanziali che la compongono, per il loro contenuto specifico riguardante l'attestazione circa la conformità della prestazione concordata con quella effettivamente eseguita, si configurano invece quali atti necessariamente presupposti all'ordinativo di pagamento e, dunque, per tale loro natura, non presentano profili di rilevanza contabile (che ricorrono precedentemente o successivamente), tenuto conto che anche il rispetto del programma dei pagamenti è rimesso alla competenza del funzionario responsabile.

Tali atti non necessitano, pertanto, di alcun controllo contabile preventivo ai sensi dell'art.147 bis D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii.

C) ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI

L'art.147 bis D.Lgs. 267/2000 prevede il controllo di regolarità amministrativa e contabile “nella fase preventiva della formazione dell'atto”, senza escludere espressamente alcuna categoria di atto amministrativo;

Tenuto conto che, secondo la generalizzata interpretazione della prima dottrina, l'obbligatorietà dei pareri/visti di regolarità amministrativa e contabile deve essere dunque estesa anche agli atti non deliberativi e non determinativi, si ritiene che, in riferimento agli altri atti amministrativi di competenza degli organi politici (quali, ad esempio, le ordinanze del Sindaco), in ragione della evidente alterità con i soggetti tenuti al rilascio del parere, dovranno essere fin d'ora osservate le stesse indicazioni fornite per le proposte di deliberazione.



COMUNE DI MISILMERI


(Provincia di Palermo)

☎ 091/8711300 (PBX) Telefax 091/8733384

www.comune.misilmeri.pa.it

Per quanto riguarda, invece, i provvedimenti (non aventi forma di determinazione) di competenza degli organi gestionali, si ritiene sufficiente, applicare le stesse procedure sopra individuate per le determinazioni dirigenziali alle sole ordinanze "ordinarie", rinviando ad un successivo approfondimento per le altre eventuali tipologie di provvedimenti.

Con la raccomandazione di attenersi puntualmente a quanto sopra riportato, e restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Segretario Generale
dott.ssa  Petra Quartuccio